

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO DI ASSICURAZIONE DENOMINATO: "RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI ISPETTORI CONTABILI"COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: **AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA.**STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: **LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO.**ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: **I00146.**

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia.

Che tipo di assicurazione è?

Il presente contratto costituisce un'assicurazione "claims made" relativa alle somme che l'Assicurato sia civilmente obbligato a pagare a titolo di responsabilità civile per perdite patrimoniali cagionate a terzi, al Consiglio Notarile di riferimento, alla P.A. ed allo Stato, nell'esercizio dell'attività assicurata.

**Che cosa è assicurato?**

Responsabilità civile degli Assicurati per le perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi, al Consiglio Notarile di riferimento, alla P.A. ed allo Stato, nell'esercizio dell'attività assicurata.

Responsabilità amministrativa e amministrativa-contabile degli Assicurati.

Responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Azione di rivalsa del Consiglio Notarile

Distrettuale nei confronti degli Assicurati.

Smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio.

Perdite patrimoniali conseguenti a multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte a terzi a seguito di errori colposi dell'Assicurato.

Perdite patrimoniali conseguenti a ritardi o mancato inizio di attività in genere subiti dai clienti del Notaio.

**Che cosa non è assicurato?**

Perdite patrimoniali connesse a:

Dolo dell'Assicurato.

Responsabilità contrattuali.

Danni materiali a cose e persone.

Smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore.

Furto, appropriazione indebita, rapina ed incendio. Inquinamento ambientale.

Responsabilità dell'Assicurato derivante da scelte di natura discrezionale che esulino e/o esorbitino i poteri conferiti dalla legge.

Sanzioni fiscali, multe ed ammende inflitte all'Assicurato stesso.

Guerra.

Terrorismo.



Ci sono limiti di copertura?

Le franchigie, gli scoperti di polizza, le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti.
I danni derivanti da fatti dolosi o fraudolenti dell'Assicurato.
Richieste di risarcimento avanzate al di fuori del periodo di durata della polizza.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea.



Che obblighi ho?

Obbligo di:

- Pagamento del premio.
- Alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
- Nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile.

- Alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Assicuratore o al broker entro 10 giorni da quando è stata comunicata o resa nota una richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il premio di assicurazione è determinato per periodi di assicurazione di un anno o di durata inferiore all'anno. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda se il premio è stato integralmente pagato; altrimenti avrà inizio dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto di assicurazione non è stipulato con la formula del tacito rinnovo: la polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Contratto di assicurazione per Responsabilità Civile degli ispettori Contabili

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Nome Prodotto: Polizza di Responsabilità civile degli Ispettori Contabili.

Data di ultimo aggiornamento: Aprile 2022

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra n. 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale di AIG Europe S.A. (AESAs): i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2019 - 30 novembre 2020:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe SA è pari a € 1.735,5 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a € 47,2 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a € 1.688,3 milioni
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) € 567,6 milioni;
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) € 1.261,4 milioni;
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura € 1.668,2 milioni (per MCR) e € 2.072,2 milioni (per SCR);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 293,9% (fondi ammissibili verso MCR) o 164,3% (fondi ammissibili verso SCR); la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link "<https://www.aig.lu/en/about-aig>."

Al contratto di applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Il presente prodotto è stipulato nella formula "claims made".

La presente Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi, inclusi i Notai iscritti a ruolo, al Consiglio Notarile di riferimento, alla P.A. ed allo Stato, nell'esercizio dell'attività assicurata.

L'Assicurazione è estesa a coprire la responsabilità amministrativa e amministrativa-contabile degli Assicurati.

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

A maggior chiarimento si precisa che sono comprese in garanzia le richieste di risarcimento conseguenti a smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da furto rapina o incendio.

L'Assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a:

o multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative pecuniarie in genere inflitte a terzi a seguito di errori colposi dell'Assicurato;

o ritardi o mancato inizio di attività in genere, subiti dai clienti del Notaio ispezionato, fino alla concorrenza di un massimale annuo pari a Euro 260.000,00.



Che cosa non è assicurato?

Esclusioni di carattere generale

Non è compresa in garanzia la responsabilità conseguente a:

- a) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivantegli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni del CNN;
- b) mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque scopo intraprese;
- c) dolo degli Assicurati giudizialmente accertato;
- d) danni a persone (morte e/o lesioni corporali) e danneggiamenti materiali a cose, fatta eccezione per quanto descritto all'art. 1 sub. (i);
- e) perdita, distruzione o deterioramento di denaro e preziosi;
- f) furto, appropriazione indebita, rapina ed incendio;
- g) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
- h) guerra, ostilità o operazioni belliche, invasione; guerra civile, rivolta, ribellione, insurrezione, caduta del governo legalmente costituito, tumulti civili che assumono proporzioni di insurrezione, usurpazione di potere;
- i) qualsiasi atto di terrorismo, incluso gli atti di qualsiasi natura intrapresi per il controllo, la prevenzione e la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o relativo a questi.

La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito, del Granducato di Lussemburgo o degli Stati Uniti d'America.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 –

REA Milano n. 2530954 Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

	<p>Non sono infine comprese in garanzia le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai Consiglieri Assicurati, ma la garanzia sarà operante per le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte a terzi di cui il Consiglio Notarile Distrettuale assicurato con presente polizza sia chiamato a rispondere per fatto dei Consiglieri.</p> <p>Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dei Consiglieri, nonché qualsiasi altro parente od affine in stato di convivenza.</p>
--	--

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.



Ci sono limiti di copertura?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza.





L'assicurazione prevede dei limiti di indennizzo e delle franchigie come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il contraente.

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.



Che obblighi ho?

	<p>L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo:</p> <p>AIG Europe SA Financial Lines Claims Piazza Vetra 17 20123 Milano Italia</p> <p>- informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.</p>
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.</p> <p>Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p> <p>La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione</p>

	in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.
Obblighi dell'impresa	Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.
 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato.</p> <p>L'ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte.</p> <p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p> <p>Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C.</p> <p>Il premio è interamente dovuto per l'intero periodo assicurativo e deve essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata la polizza.</p>
Rimborso	Non sono previsti rimborsi.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p> <p>Se la presente Polizza sarà stipulata per un periodo di più annualità le parti avranno comunque diritto di recedere al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.</p>
Sospensione	<i>Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP</i>
 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato.
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione.
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Al Notaio nominato Ispettore Contabile ai sensi dell'art. 93 bis della L. 89/1913 che abbia sottoscritto la presente polizza.	



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 19,90%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME PRESENTARE RECLAMI?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:</p> <p>AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Piazza Vetra 17 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222 e-mail: servizio.reclami@aig.com</p> <p>Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html.</p> <p>Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/</p>
	PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Arbitrato	Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 –

REA Milano n. 2530954 Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

risoluzione delle controversie	che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. <i>HOME INSURANCE</i>), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</u>	



**POLIZZA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
DEGLI ISPETTORI CONTABILI
ex lege 16/2/1913 n. 89 art. 93bis**

DEFINIZIONI

Contraente/Assicurato: il Notaio nominato Ispettore Contabile ai sensi dell'art. 93 bis della L. 89/1913 che abbia sottoscritto la presente polizza.

Attività assicurata: quella svolta da ogni Assicurato così come prevista e disciplinata dall'art. 93 bis della L. 89/1913.

Polizza: il presente documento che, unitamente al certificato che ne forma parte integrante, prova l'Assicurazione.

Broker: Raggruppamento temporaneo di imprese tra la società mandataria AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers e la società mandante banchero costa insurance broker s.p.a.

Certificato di Assicurazione: il documento comprovante l'adesione del singolo Assicurato alla presente Polizza e la durata della copertura.

Periodo della Convenzione: il periodo per il quale è stato pagato il premio, indicato nel certificato di assicurazione.

Durata della Copertura: dalle ore 24.00 del giorno di adesione del singolo Assicurato fino alle ore 24.00 dell'**01.05 dell'anno successivo**; tuttavia, in caso di cessazione dalla carica per scadenza di mandato nei 60 giorni successivi al termine del periodo di assicurazione, la copertura sarà operativa per tale ulteriore periodo e fino alla scadenza dell'eventuale "*prorogatio*".

POLIZZA DEL C.N.N.: Il contratto n. IFL0011090 sottoscritto da AIG e dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Sinistro: la prima richiesta scritta di risarcimento presentata all'Assicurato in relazione all'attività garantita con la presente assicurazione.

Società: AIG EUROPE S.A.

ART. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi, inclusi i Notai iscritti a ruolo, al Consiglio Notarile di riferimento, alla P.A. ed allo Stato, nell'esercizio dell'attività assicurata.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

L'Assicurazione è estesa a coprire la responsabilità amministrativa e amministrativa-contabile degli Assicurati.

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

A maggior chiarimento si precisa che sono comprese in garanzia le richieste di risarcimento conseguenti a smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da furto rapina o incendio.

L'Assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a:

- multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative pecuniarie in genere inflitte a terzi a seguito di errori colposi dell'Assicurato;
- ritardi o mancato inizio di attività in genere, subiti dai clienti del Notaio ispezionato, fino alla concorrenza di un massimale annuo pari a Euro 260.000,00.

ART. 2 – DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI

Non sono considerati terzi:

- Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, salvo per quanto previsto dall'ultimo punto dell'ultimo paragrafo dell'art. 1.

L'Assicurazione non vale per i danni:

- a) derivanti da fatti dolosi commessi dall'Assicurato;
- b) conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di denaro o titoli al portatore;
- c) da furto, rapina incendio, appropriazione indebita;
- d) derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, nonché danno ambientale
- e) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivantegli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente di appartenenza;
- f) mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque scopo intraprese;
- g) relativi a sanzioni fiscali, multe ed ammende inflitte agli Assicurati stessi;
- h) derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti ai seguenti atti (indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che interagisce contestualmente o in qualsiasi altra sequenza al sinistro):
 1. Guerra, ostilità o operazioni belliche (sia che la guerra sia dichiarata che non sia dichiarata); invasione; atti di un nemico di nazionalità diversa da quella dell'Assicurato o atti di un nemico di nazionalità diversa dal paese in cui, o su cui gli atti vengono compiuti; guerra civile; rivolta; ribellione (sommossa); insurrezione; rivoluzione; caduta del governo legalmente costituito; tumulti civili che assumono proporzioni di insurrezione; potere militare usurpazione di potere;
 2. Qualsiasi atto di terrorismo. Ai fini della presente esclusione, un atto di terrorismo viene considerato come un atto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza, violenza e/o minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, fatto commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o per simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa. La presente esclusione, esclude inoltre la

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivante direttamente o indirettamente da o conseguente a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di guerra o terrorismo o relativo a questi. Nel caso che la Società affermasse che in virtù della presente esclusione un eventuale sinistro, danno, costo o spesa, non fosse coperto dall'assicurazione, l'onere della prova sarà a carico dell'Assicurato. Nel caso che una parte qualsiasi della presente esclusione, risultasse non valida o non applicabile, quanto resta avrà piena validità e effetto.

La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito, del Granducato di Lussemburgo o degli Stati Uniti d'America.

ART. 3 – DELIMITAZIONI TEMPORALI

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta agli Assicurati nel corso del periodo di efficacia della garanzia qualunque sia l'epoca del fatto, azione od omissione che ha dato origine alla richiesta di risarcimento.

In caso di cessazione dell'incarico in corso di vigenza della presente polizza o nei 60 giorni successivi al termine del periodo di assicurazione saranno indennizzabili le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato o ai suoi eredi entro 10 (dieci) anni dalla cessazione dell'incarico purché tali richieste si riferiscano a fatti coperti durante il periodo di validità della presente polizza.

ART. 4 – LIMITI DI INDENNIZZO

Il massimale assicurato per ciascun Assicurato è pari a euro 3.000.000,00 per sinistro.

Il massimale per il periodo della copertura e per l'intera durata delle garanzie previste nell'art. 3 è di euro 5.000.000,00, mentre nel caso di più Assicurati dello stesso Consiglio Notarile Distrettuale il massimale per il periodo di assicurazione e per l'intera durata delle garanzie previste nell'art. 3 è di euro 7.500.000,00=

In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione della polizza. A tal fine più richieste di risarcimento originate da una medesima causa sono considerate un unico sinistro.

ART. 5 – FRANCHIGIA OBBLIGATORIA

La garanzia è prestata con una franchigia fissa a carico degli Assicurati pari ad euro 2.500,00 per ogni sinistro. A tal fine più richieste di risarcimento originate da una medesima causa sono considerate un unico sinistro.

ART. 6 – ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia opera per i comportamenti colposi posti in essere nei paesi membri dell'Unione Europea.

ART. 7 – SPESE DI LITE

Sono a carico della Società le spese sostenute dall'Assicurato per resistere alle richieste di risarcimento, con i limiti previsti dall'art. 1917 c.c.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per i legali, tecnici o periti che non siano da essa designati o autorizzati.

ART. 8 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA

Il Notaio nominato Ispettore Contabile interessato all'Assicurazione che forma oggetto della presente polizza trasmetterà al broker, a mezzo mail (indirizzo: notariato@aon.it) o fax (numero: 02.87230093), comunicazione di adesione.

Per i nuovi aderenti la copertura decorrerà automaticamente con effetto dalle ore 24 della data di spedizione o trasmissione della comunicazione di adesione purché venga allegata copia del bonifico bancario validamente disposto alle condizioni di cui al successivo art. 9 e in ogni caso ad avvenuto pagamento del premio dovuto. A riprova di ciò la Società emetterà un regolare certificato di polizza.

Per coloro che risultano già assicurati, il premio o le rate di premio successive al primo periodo dovranno essere pagate entro i successivi 60 gg dalla data di scadenza della precedente polizza, che comunque rimane nel frattempo efficace.

Se il pagamento non verrà corrisposto entro il termine sopra indicato, l'Assicurazione risulterà sospesa dalla data di scadenza e riprenderà vigore dalle h. 24 del giorno del pagamento, secondo le modalità descritte al secondo paragrafo del presente art. 8, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

ART. 9 – PREMIO

Il premio annuo dovuto dall'Assicurato è di Euro 200,00 comprensivo di imposte.

Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso:

Bonifico bancario sul conto corrente

Banca UNICREDIT	Intestato a: AON S.p.A.
IBAN: IT 43 X 02008 20411 000103526219	SWIFT/BIC: UNCRITMMOLO

ART. 10 - DENUNCIA DEL SINISTRO, SPESE SOSTENUTE ED AMMISSIONE DI RESPONSABILITA'

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società o al Broker cui è affidata la gestione del contratto ogni richiesta scritta di risarcimento effettuata nei suoi confronti entro 10 giorni dal momento nel quale ne è venuto a conoscenza.

Detta comunicazione deve contenere:

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

- la descrizione del fatto e, per quanto conosciute, delle conseguenze;
- la copia della richiesta di risarcimento e dei documenti ad essa allegati;
- il nome e il domicilio del richiedente e, se conosciuti, quelli degli altri danneggiati;
- il nome e il domicilio delle persone informate dei fatti.

L'Assicurato deve inoltre trasmettere nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Nessuna spesa, ammissione di responsabilità e/o pagamento di sinistro da parte degli Assicurati potrà essere fatto senza il preventivo consenso della Società.

ART. 11 - ALTRE ASSICURAZIONI – ASSICURAZIONE DEL C.N.N.

Qualora gli Assicurati al momento della prima richiesta scritta di risarcimento siano coperti con altra polizza di assicurazione sullo stesso rischio e finché quest'ultima sia operante, la garanzia oggetto della presente assicurazione opererà a primo rischio per le garanzie non previste dalla predetta polizza e a secondo rischio, vale a dire con una franchigia assoluta pari al massimale della polizza già esistente, per le garanzie previste da quest'ultima.

Il paragrafo sopra riportato non troverà applicazione qualora la polizza di assicurazione sullo stesso rischio sia la Polizza del C.N.N.; in tal caso la presente copertura opererà a primo rischio.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha domicilio l'Assicurato.

ART. 13 - CLAUSOLA DI GESTIONE – LEGITTIMAZIONE

Gli Assicurati, per effetto delle adesioni al presente programma assicurativo integrativo, affidano al Broker il servizio di assistenza, consulenza, intermediazione assicurativa, nonché tutte le facoltà e le prerogative di legge in termini di esercizio dei diritti assicurativi spettanti in forza dei contratti oggetto di adesione. Conseguentemente, tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto saranno esercitati, anche in via esclusiva, dal Broker con il consenso dell'Assicurato che si intende espressamente prestato anche se non formalmente manifestato.

L'Assicurato corrisponderà direttamente il premio al Broker.

Tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker ed ogni comunicazione data o spedita dall'Assicurato al suddetto Broker e viceversa sarà considerata come eseguita nei confronti della Società e viceversa.

La Società dichiara di avere affidato la gestione amministrativa della presente Polizza - da intendersi per essa, l'emissione del contratto e il versamento del premio - al Broker.

Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii, ed all'articolo 65 del Regolamento IVASS n. 40/2018, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, inoltre, riconosce che il pagamento del premio al Broker è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.



IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- Art. 2 - Delimitazioni dell'Assicurazione - Esclusioni
- Art. 3 – Delimitazioni temporali
- Art. 5 - Franchigia obbligatoria
- Art. 8– Pagamento del premio e decorrenza e durata della garanzia
- Art. 10 – Denuncia del sinistro
- Art. 11– Altre assicurazioni – Assicurazione del C.N.N.
- Art. 12 – Foro competente
- Art. 13 – Clausola di gestione - Legittimazione

IL CONTRAENTE
